

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO**

MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO RG. 678/2017

CON ISTANZA CAUTELARE

Per: **Gianluca Infusino** (c.f. NFSGLC79P26C352K) nato a Catanzaro il 26/09/1979 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall' Avv. Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – P.e.c.: *valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org* – Fax: 0664260338) e dall'avv. Riccardo Di Veroli (c.f. DVRRCR82C21H501T – P.e.c.: *riccardodiveroli@ordineavvocatiroma.org*) e dall'avv. Arturo Maria dell'Isola (c.f. DLLRRM76C16F205W – P.e.c.: *arturomaria.dellisola@milano.pecavvocati.it*) ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima a Roma in Via San Tommaso D'Aquino n.104 – cap.0013.

- Ricorrente –

Contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica *pro tempore*;
- **M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*.

- resistenti -

nonché contro

- **Commissione giudicatrice** del concorso del concorso pubblico per titoli ed esami 2016

- Resistenti –

nei confronti

- **Paolo Conforti, Davide Pezzoni, Valerio Pascale, Francesco Polidoro**

- Controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

in parte de qua, della nota dell'U.S.R. per la Lombardia prot.n. MIUR A00DRLO R.U. 16999 e relativi allegati del 27/09/16 e pubblicata in data 28/09/2016, ad oggetto l'elenco ammessi alle prove orali del concorso indetto con DDG 106 del 23/02/2016 per la Classe A28 (matematica e scienze);

- in parte de qua, degli eventuali provvedimenti dell'U.S.R. per la Lombardia con cui si è provveduto all'approvazione di tutti i verbali della Commissione esaminatrice e delle graduatorie con l'elenco degli ammessi alla prova orale per la classe di concorso A28 della procedura indetta con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;

- in parte de qua, della nota prot.n. MIUR AOODRLO R.U. 10451 del 27/06/2016, con relativi allegati, dell'U.S.R. per la Lombardia, avente ad oggetto la pubblicazione delle griglie di valutazione prova scritta e pratica – Classe A28 di cui al Concorso per titoli ed esami D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016;

- in parte de qua, del concorso per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, indetto con D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016 del Direttore Generale del M.I.U.R., pubblicato in G.U. il 26/02/2016;

- in parte de qua, D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito concorso pubblico per il reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado;

- in parte de qua, del D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016 e allegati, con cui sono state definite le prove d'esame e i relativi programmi.

- di tutti i provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti.

NONCHE'

CON IL PRESENTE ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA DELL'EFFICACIA

- in parte de qua, della nota n.571 del 6/02/2017, pubblicata in data 7/02/2017, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze – per la Regione Lombardia e relativo allegato;

- di tutti i provvedimenti attualmente ignoti, connessi e collegati ai precedenti.

PREMESSA IN FATTO

Richiamato in questa sede tutto quanto esposto nel ricorso introduttivo, si espone quanto segue.

1.- Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente adiva il Tar Lombardia per chiedere l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, dei provvedimenti di cui in epigrafe, avendo lo stesso preso parte al concorso indetto dal M.I.U.R. con decreto n.106 del 26/02/2016 per il personale scolastico, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico

dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado, vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019.

2.- Nel ricorso introduttivo originariamente iscritto al ruolo n.2805/2016, il ricorrente ha infatti lamentato gravi irregolarità nella valutazione dei propri elaborati impugnando tempestivamente gli atti di pubblicazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove orali per la classe di concorso A28, oltre allo scambio della prova pratica con un altro candidato.

3.- Con ordinanza n.51/2017 il Tar Lombardia declinava la propria competenza in favore del Tar del Lazio, ordinando di provvedere alla riassunzione nel termine di 30 giorni.

4.- In data 18/01/2017, il ricorrente provvedeva alla notifica dell'atto in riassunzione che veniva iscritto presso Codesto Ill.mo Tribunale al ruolo n.678/2017.

5.- Discusso il cautelare, con ordinanza del 30/03/2017 il TAR accoglieva l'istanza di sospensione, rinviando all'udienza di merito del 18/07/2017, sul presupposto che *“l'esigenza cautelare prospettata può essere tutelata attraverso una sollecita fissazione del merito”*.

6.- Tuttavia, nelle more, l'Amministrazione, in data 7/02/2017, pubblicava la nota n.571 del 6/02/2017, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze – per la Regione Lombardia, che in questa sede si impugna.

Pertanto, fermi i motivi di doglianza già indicati nel ricorso, con i presenti motivi aggiunti **oltre a impugnare la suddetta nota per confermare l'interesse al ricorso si rilevano i seguenti ulteriori motivi di doglianza**

IN DIRITTO

I. VIOLAZIONE DI LEGGE; ECCESSO DI POTERE; INGIUSTIZIA MANIFESTA; CONTRADDITTORITA' ED ILLOGICITA'; DISPARITA' DI TRATTAMENTO, NELLA PARTE IN CUI E' STATO PREVISTO IL FRAZIONAMENTO DEL PUNTEGGIO DELLA VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA E PRATICA.

L'attenta lettura del D.M. n.95 del 2016 fa emergere un ulteriore motivo di doglianza avverso l'illegittima esclusione del ricorrente dalla prova orale.

A tal proposito, si ricorda che il candidato ha partecipato per la classe di concorso A28, matematica e scienze, ottenendo un punteggio complessivo di

27,43 punti risultante dalla somma dei due punteggi attribuiti alla prova scritta di 19,43 e alla prova pratica di 8, inferiore alla sufficienza per soli 0,57 centesimi.

Si è quindi contestata la paternità della prova pratica in capo al ricorrente che il Ministero ha confermato allegando la presunta prova del candidato con un punteggio addirittura inferiore di quello precedentemente allegato.

Tuttavia, a prescindere dalle considerazioni rispetto alla prova pratica del candidato, questa difesa deve osservare che l'esclusione del ricorrente è altresì illegittima perché la Commissione non ha indebitamente frazionato il punteggio della prova scritta e pratica. L'art. 400 comma 9 del Dlgs. n. 297 del 1994 (T. U. Scuola) prevedeva infatti che *“Le commissioni giudicatrici dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli”* **ma non la possibilità di dividere suddividere, a sua volta, il punteggio complessivo delle prove scritte o pratiche e di quelle orali.** Allo stesso modo, dispone il primo comma dell'art. 8 del richiamato D.M.n.95 del 2016 salvo poi prevedere una disciplina diversa al comma 4 nel caso di candidati chiamati a sostenere sia la prova scritta di cui all'art. 5 che quella pratica o laboratoriale prevista dall'art.6. Il comma 4 prevede infatti che *“Per i candidati chiamati a sostenere sia le prove di cui all'articolo cinque che quella di cui all'articolo sei, la commissione assegna a ciascuna delle prove di cui all'articolo cinque un punteggio massimo di 30 punti. A ciascuno dei sei quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 5 c3 lett.a la commissione a assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 5,5 che sia multiplo intero di 5. A ciascuno dei due quesiti articolati in cinque domande a risposta chiusa di cui all'articolo 5 c3 lett.b la commissione assegna inizialmente un punteggio compreso tra zero e 3,5, corrispondenti a 0,7 punti per ciascuna risposta esatta. I punteggi di cui ai precedenti due periodi sono moltiplicati per tre quarti, al fine di determinare il punteggio totale assegnato alla relativa prova. Nel caso in cui le prove di cui all'articolo cinque siano più duna, ai sensi dell'articolo 400 c11 del TU, la valutazione delle stesse è effettuata congiuntamente e la tribuzione ad una di esse di un punteggio totale inferiore a 18 punti preclude la valutazione della prova scritta o scritto grafica successiva nonché di quella pratica. Alla prova di cui all'articolo sei e assegnato un punteggio massimo di 10 punti. Il punteggio complessivo è dato dalla media aritmetica dei punteggi totali conseguiti in ciascuna prova scritta o scritto grafica, cui si aggiunge il punteggio conseguito nella prova pratica. Le prove sono superate dei candidati che conseguono il punteggio complessivo di 28 punti, fermo restando, nel caso di più prove, che in ciascuna di esse il candidato deve conseguire un punteggio non inferiore a quello corrispondente a sei decimi?”.*

Così, del tutto illegittimamente la commissione ha frazionato il punteggio della prova scritta sostenuta dal candidato nelle due prove scritte e di laboratorio per comporne poi un media aritmetica. Al contrario, attenendosi a quanto previsto dal TU Scola, la Commissione avrebbe dovuto attribuire un solo punteggio complessivo per la prova scritta a cui si sarebbe dovuto sommare quello della prova orale e dei titoli. Ne deriva la palese illegittimità della votazione espressa nei confronti del ricorrente che ha portato alla sua esclusione perché palesemente viziata da illogicità e soprattutto contraria e soprattutto perché emessa in violazione di legge.

Quanto sostenuto è stato da ultimo confermato, in casi analoghi, dal T.a.r. del Lazio **nelle ordinanze cautelari nn. 1377/2017; 1276/2017; 1119/2017; 1121/2017** in cui si legge che “appaiono sussistenti elementi di fumus boni iuris con riguardo al frazionamento del punteggio attribuibile (40 punti) per le prove scritte e per quella pratica per cui l’amministrazione dovrà consentire l’ammissione del ricorrente a sostenere una prova orale suppletiva” (cfr. all.2).

Pertanto, allo stato, risulta un ulteriore elemento di doglianza rispetto alla illegittima esclusione del candidato dal concorso in oggetto.

II. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE: ILLOGICITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ASSENZA DI PARAMETRI, NELLA PARTE IN CUI È STATO INSERITO IL CRITERIO VALUTATIVO DELL’ORIGINALITÀ NELLA GRIGLIA DI VALUTAZIONE.

Con il presente atto merita di essere approfondito un motivo di doglianza già presente nel ricorso introduttivo ovvero l’incomprensibile l’introduzione del parametro valutativo dell’originalità che senza dubbio alcuno ha penalizzato fortemente il ricorrente.

A ben vedere infatti non si comprende come la scelta di tale criterio si possa conciliare con la posizione che avrebbero ricoperto i candidati nell’insegnamento della matematica. Non si può di certo affermare che un buon docente di matematica debba essere necessariamente originale nello spiegarle ma sta di fatto che anche per tale criterio il ricorrente è stato illegittimamente escluso dal concorso.

L’adozione del suddetto criterio si manifesta quindi come una scelta illogica e ingiusta, ma non rappresenta un caso isolato tant’è che già in diverse decisioni il Consiglio di Stato ha ritenuto erronea ed arbitraria la scelta dell’Amministrazione in simili situazioni. Nell’individuazione dei criteri selettivi in

un pubblico concorso, la P.A. infatti esercita una discrezionalità di carattere misto, trattandosi in tal caso di scegliere criteri idonei, affinché gli organi competenti possano individuare i profili ritenuti ottimali, per la copertura del posto da assegnare. Merita quindi di essere censurata la condotta dell'Amministrazione che abbia compiuto delle scelte non logiche e verificabili dal Giudice Amministrativo riguardo all'individuazione dei criteri per la valutazione delle risposte fornite dai candidati. Quindi, se è vero che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni o chiarimenti, e anche vero che è obbligo per la P.A. predeterminare puntualmente i criteri di valutazione con scelte di natura tecnica a carattere misto, che siano logiche e coerenti. A tal proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che vi deve essere il controllo del Giudice quando le scelte dell'Amministrazione "si pongano al di fuori dell'ambito di esattezza o attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata, o di dottrina dominante in materia; in situazioni corrispondenti alla prima ed alla terza tipologia di valutazione discrezionale, invece, il vizio funzionale può emergere solo sotto il profilo dell'arbitrarietà, quando la ragione delle scelte amministrative compiute non appaia logica e verificabile, di modo che sia impossibile valutare l'effettiva rispondenza della scelta stessa all'interesse pubblico, perseguito dalla norma attributiva del potere" (Cons. Stato n.3884/2011; Cons. Stato n.1196/2016). Tale assunto è stato altresì confermato da ultimo in diversi provvedimenti cautelari adottati dal Giudice Amministrativo nella medesima concorso a cui ha preso parte la ricorrente (Cfr. Tar Lazio Decreto n.4320/16; Tar Lombardia Decreto n.952/16; Tar Piemonte Ordinanza n. 429/16; Tar Campania Ordinanza n. 1946/2016).

Da tutto ciò, ne deriva l'illegittima esclusione della graduatoria dalla procedura concorsuale, posto che il ricorrente è stato escluso dal concorso anche per aver inspiegabilmente ottenuto un basso punteggio nell'originalità.

Ciò detto, avendo l'amministrazione adottato un ulteriore provvedimento connesso e consequenziale a quelli già impugnati anch'esso merita di essere censurato per le medesime ragioni di cui all'atto introduttivo qui da intendersi pedissequamente richiamate.

ISTANZA CAUTELARE

Sul “*fumus boni iuris*” valgono i motivi sopra esposti.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva quanto segue. L’ordinanza cautelare rinvia la decisione all’udienza di merito del 18/07/2017, affermando che “*l’esigenza cautelare prospettata può essere tutelata attraverso una sollecita fissazione del merito*”. In realtà, attendere l’udienza di merito pregiudicherebbe la posizione del ricorrente poiché, in caso di giudizio favorevole, questi non avrebbe più la possibilità di partecipare alle prove suppletive. Nella nota n.835 del 9/01/2017 (cfr.all.3), emessa in ragione di numerosi provvedimenti giurisdizionali di riammissione al concorso, si legge che lo svolgimento delle prove suppletive per tutte le procedure è previsto per il mese di Aprile 2017, come previsto dalla nota n.11274 del 14/03/2017 (cfr. all.4), ma soprattutto che “*considerando il tempo necessario alla valutazione delle prove scritte e pratiche l’intera procedura debba concludersi entro e non oltre la fine del mese di Giugno 2017, dopo che saranno terminate le prove orali e valutati tutti i titoli, con conseguente pubblicazione delle graduatorie definitive*”. Ciò giustifica la presente istanza cautelare, in quanto un decisione di merito il prossimo luglio potrebbe pregiudicare in modo irreversibile l’interesse del Sig. Infusino alla riammissione al concorso visto che le prove suppletive si concluderanno improrogabilmente il prossimo Giugno. In buona sostanza, attendere l’esito del giudizio di merito incidere gravemente su posizioni ormai consolidate rendendo vano il presente giudizio.

Alla luce di ciò ci si auspica che i suddetti provvedimenti vengano sospesi per consentire al ricorrente un nuova correzione delle prove e l’ammissione alle prove orali del concorso nelle suddetta classe di concorso al fine di non pregiudicare ulteriormente la sua posizione.

Tutto ciò premesso,

P.Q.M.

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accogliendo i presenti motivi aggiunti e il ricorso introduttivo, annullare tutti gli atti in epigrafe e, per l’effetto, così ammettere il ricorrente alle prove orali del concorso in oggetto ovvero, previo accoglimento della superiore istanza cautelare, sospendere gli atti impugnati e ammettere il ricorrente alle prove orali.

Con vittoria delle spese, compensi, onorari e relativi accessori.

Si allegano in copia i seguenti documenti: 1) *nota n.571 del 6/02/2017, pubblicata in data 7/02/2017, recante il decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A28 – matematica e scienze – per la Regione Lombardia e relativo allegato*; 2) *ordinanza cautelare Tar del Lazio nn. 1377/2017; 1276/2017; 1119/2017; 1121/2017*; 3) *nota n.835 del 9/01/2017*; 4) *nota n.11274 del 2017*.

**

Si dichiara che la presente causa attiene alla materia di pubblico impiego.

Roma, 5/04/2017.

Avv. Valentina Piraino

Avv. Riccardo Di Veroli

Avv. Arturo Maria Dell'Isola